

(SCHEMA)

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ E/O SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TRA

Ente Idrico Campano, con sede in Via A. De Gasperi, 28 - Piano II – Napoli (NA), C.F. 08787891210, in persona del Presidente Luca Mascolo (di seguito, “EIC”);

GESTORE, con sede in _____, C.F. _____, in persona del ____ (di seguito “Gestore”);

di seguito anche indicate come “parti”;

PREMESSO CHE

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”), confermata sul punto dal D. Lgs. n. 152/2006 (recante “*Testo Unico Ambiente*”), ha dettato i criteri per la tutela e l’uso delle risorse idriche e ha definito il Servizio Idrico Integrato (di seguito anche “S.I.I.”) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- l’art. 5 della L.R. Campania n. 15/2015, recante “*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano*”, come recentemente modificato dalla L.R. Campania n. 2/2022, a sua volta recante “*Servizio idrico integrato - Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo*”, stabilisce che “*per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall’articolo 6*”;
- l’Ente Idrico Campano, istituito con Legge Regionale n. 15/2015, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, è l’Ente di Governo dell’Ambito di cui all’art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 142 del 7 settembre 2018 (pubblicato sul BURC n. 65 del

- 10.09.2018), a far data dal 01.10.2018, l'EIC ha assunto le funzioni e le competenze proprie dell'Ente di Governo dell'Ambito;
- all'Ente Idrico Campano sono assegnate, tra l'altro, le funzioni di predisposizione, approvazione e aggiornamento del piano d'ambito, affidamento della gestione del servizio idrico integrato per ogni ambito distrettuale, predisposizione della convenzione e dei relativi disciplinari;
 - ai sensi dei citati D. Lgs. n. 152/2006 e L.R. Campania n. 15/2015, il GESTORE è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche "S.I.I.") dell'Ambito Distrettuale _____ giusta Convenzione di gestione sottoscritta in data _____ e con validità fino al _____ **ovvero il gestore non salvaguardato per il quale l'Ente Idrico Campano approva la tariffa del servizio idrico integrato** (scegliere il caso);
 - il S.I.I., ai sensi dell'art. 141, co. 2, del D. Lgs. n. 152/2006, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - Il GESTORE svolge le seguenti attività del S.I.I. nell'Ambito Distrettuale _____ ovvero nei seguenti territori _____:
 - servizio di acquedotto - captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e misura;
 - fognatura (mista e nera) - gestione delle reti e degli impianti fognari;
 - depurazione delle acque reflue urbane;
 - gestione dei clienti sull'intero processo di erogazione del servizio;
 - in particolare, il GESTORE gestisce il S.I.I. e le relative infrastrutture, incluse la rete fognaria mista;
 - la *"convenzione di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale"* _____ *"adequata ai sensi della Deliberazione dell'AEEGSI (oggi ARERA) 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti*

minimi essenziali” chiarisce che “in nessun caso la presente convenzione riveste valore novativo rispetto a quella originariamente stipulata tra le Parti, ma essa rappresenta esclusivamente il prodotto: dell’adeguamento ai contenuti minimi essenziali stabiliti dalle su indicate norme sovraordinate, dell’aggiornamento normativo e del conseguenziale adeguamento formale”;

- pertanto, ai sensi **degli atti di affidamento** ~~Il art. XXX della Convenzione di Gestione del _____~~ il GESTORE si può impegnare ad eseguire servizi ulteriori straordinari e servizi comunali;
- in virtù dei **i predetti atti di affidamento** ~~La citata convenzione integrativa~~ per altre attività idriche si intendono l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare: *a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi; c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture; d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari; e) la riscossione;*

- l'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr (MTI-4) inserisce tra le Attività del Servizio Idrico Integrato anche le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;

CONSIDERATO CHE

- la notevole estensione del territorio in cui opera il GESTORE e la complessità tecnica del servizio, rendono necessaria, per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), una continua progettazione di infrastrutture idriche e fognarie, utili a rendere efficiente l'insieme delle attività connesse alla gestione del ~~detto~~ S.I.I.;
- pertanto, si ritiene opportuno ampliare il perimetro di attività, eseguibili dal GESTORE nel territorio **gestito** ~~dell'Ambito Distrettuale _____ della Regione Campania,~~ prevedendo l'esecuzione di ulteriori attività e/o servizi accessori al S.I.I., quali: servizi e lavori per infrastrutture relative ad acque bianche, servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile, lavori su reti/impianti per uso non potabile, servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile, nonché servizi di progettazione e/o co-progettazione e/o servizi tecnici e di ingegneria connessi a suddetti servizi e attività;
- il GESTORE, ~~nella qualità di gestore del S.I.I., ai sensi della Convenzione sottoscritta con EIC,~~ è comunque tenuto ad assicurare l'esecuzione di servizi connessi ed accessori allo stesso S.I.I., che si rendano necessari o opportuni per un miglioramento dei servizi già affidati;
- per tali attività e servizi accessori al S.I.I. saranno i Comuni interessati, rientranti nell'Ambito Distrettuale _____, a chiedere al GESTORE la relativa esecuzione, rispetto a cui l'Ente Idrico Campano avrà il compito di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al presente schema di Convenzione;
- nella realizzazione dei compiti ad esso attribuiti, il GESTORE, dotato di competenze per interventi progettuali e realizzativi in ambito idrico, può altresì espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico, in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

- ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- sono intervenute interlocuzioni preliminari tra le parti, nelle quali le stesse hanno manifestato le disponibilità ad un'intesa relativa a tutto quanto innanzi esposto; ne è seguita la deliberazione EIC n. _____ di approvazione dello schema di Convenzione, del Disciplinare Tecnico Generale, nonché lo schema di Ordine Operativo per attività e/o servizi accessori al S.I.I., nei termini di seguito specificati.

Tanto premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto l'esecuzione da parte del GESTORE di ulteriori attività e/o servizi accessori al S.I.I. nel territorio dell'Ambito Distrettuale _____ della Regione Campania **ovvero nel territorio dei comuni di _____**, attivabili in tutto o in parte, quali: servizi e lavori per infrastrutture relative ad acque bianche, servizi di manutenzione di reti/impianti per uso non potabile, lavori su reti/impianti per uso non potabile, servizi per l'efficienza dei consumi idrici per uso non potabile, nonché servizi di progettazione e/o co-progettazione e/o servizi tecnici e di ingegneria connessi a suddetti servizi e attività accessori.

Predetti attività e servizi sono svolti in conformità al Disciplinare Tecnico Generale di cui all'**Allegato 1** alla presente Convenzione e allo schema di Ordine operativo di cui all'**Allegato 2** sempre del presente schema di Convenzione.

Attività e servizi sopra elencati sono eseguibili dal GESTORE, a condizione che siano verificate contestualmente le seguenti fattispecie:

- siano connessi o accessori al S.I.I.;
- consentano un miglioramento dei servizi già affidati;
- siano inerenti ad infrastrutture, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano direttamente collegati a reti o impianti già gestiti;
 - presentino un'estensione o un elevato grado di complessità gestionale, tale da giustificare l'affidamento al GESTORE del SII.

Per miglioramento dei servizi è da intendersi sia l'incremento delle prestazioni di servizio/ambientali, sia l'efficientamento della spesa.

Articolo 3 – Durata

La presente Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ha una durata coincidente con il termine ultimo **dell'affidamento al Gestore**, salvo motivata disdetta da parte di quest'ultimo, da trasmettere almeno dodici mesi prima.

Articolo 4 – Modalità esecutiva

L'esecuzione di attività e/o servizi di cui all'art. 2 della presente Convenzione avviene su richiesta del Comune interessato, rientrante nel territorio dell'Ambito Distrettuale _____, mediante Ordine operativo recante anche accettazione del preventivo del GESTORE, da quest'ultimo in precedenza trasmesso in ossequio alla relativa richiesta del medesimo Comune.

L'Ordine operativo, recante la specifica dei servizi e/o attività accessori al S.I.I. da eseguire, del termine di esecuzione, del corrispettivo e delle modalità di pagamento è altresì trasmesso dal Comune all'Ente Idrico Campano per la verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione.

Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'Ordine operativo si intende formato il silenzio-assenso dell'EIC rispetto alla verifica dei presupposti dello stesso.

In caso di verifica negativa, l'EIC ne dà comunicazione, entro il medesimo termine di 30 gg., sia al Comune richiedente, che il GESTORE; in tal caso l'Ordine operativo si intende inibito.

Articolo 5 – Collaborazioni e cessione del contratto

L'esecuzione di attività e/o servizi accessori al S.I.I. di cui alla presente Convenzione potrà essere affidata dal GESTORE anche a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei relativi Ordini operativi.

In ogni caso, il GESTORE è e resta, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Ordini operativi. Il GESTORE si impegna a sollevare l'Ente Idrico Campano, nonché Comuni beneficiari, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere. È fatto espresso divieto al GESTORE di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente Convenzione, pena la risoluzione della medesima ai sensi all'art. 1456 C.C. .

Articolo 6 - Controlli

Nell'arco temporale di vigenza della presente Convenzione l'EIC esercita un monitoraggio periodico sulla sua corretta attuazione, operando - con cadenza almeno annuale - verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento del GESTORE rispetto agli Ordini operativi.

Il GESTORE si impegna a trasmettere a EIC una relazione annuale sull'attuazione della presente Convenzione, nonché a consentire verifiche, accertamenti e controlli, collaborando all'uopo con lo stesso Ente Idrico Campano.

Resta inteso che il GESTORE è titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse all'esecuzione di attività e/o servizi accessori al S.I.I. di cui alla presente Convenzione. Pertanto, il GESTORE è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della Convenzione e dei relativi conseguenti Ordini operativi.

L'EIC è espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività assunte dal GESTORE con la presente Convenzione ed i conseguenti Ordini operativi.

Articolo 7 – Varie

La presente Convenzione potrà essere emendata, integrata o altrimenti modificata soltanto con il preventivo accordo scritto delle Parti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti in merito a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, nei loro esatti termini.

L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni della presente Convenzione non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni. Nel caso in cui si verifichi l'invalidità o inefficacia di alcune disposizioni della presente Convenzione, le Parti, su iniziativa della più diligente tra loro, provvederanno ad incontrarsi e faranno tutto quanto in loro potere onde concordare in buona fede una disposizione valida ed efficace che sostituisca quella risultata invalida e/o inefficace, con equivalenti effetti economici.

Articolo 8 – Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Ente Idrico Campano: via A de Gasperi, 28 - Piano II – Napoli (NA);
- GESTORE _____

Articolo 9 – Riservatezza

Le Parti convengono che dati/informazioni relativi alla presente Convenzione verranno trattati nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., al Regolamento UE

2016/679 (GDPR) e relative norme nazionali attuative, nonché dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento di dati/informazioni dovrà avvenire esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione della presente Convenzione ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge, mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza.

Articolo 10 – Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 12 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- Allegato 1, "Disciplinare Tecnico Generale per l'esecuzione di attività e/o servizi accessori al S.I.I.";
- Allegato 2, schema di Ordine operativo per l'esecuzione di attività e/o servizi accessori al S.I.I.